

Acque di balneazione: la Commissione procede nei confronti di undici Stati membri

La Commissione europea ha inviato una prima lettera di diffida a undici Stati membri che hanno ripetutamente soppresso zone di balneazione dagli elenchi ufficiali, evitando così di applicare le norme comunitarie a tutela della salute dei bagnanti. Si tratta, in particolare, di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. Complessivamente, i siti di balneazione interessati sono circa 7000. L'eliminazione di ogni singolo sito di balneazione dall'elenco ufficiale di uno Stato membro dovrebbe essere adeguatamente motivata e non può rappresentare la soluzione ad un problema di inquinamento. Per il momento gli undici Stati membri non hanno fornito motivazioni e per questo la Commissione li ha invitati a spiegare perché hanno eliminato dei siti che precedentemente erano stati riconosciuti come zone di balneazione.

A commento di queste decisioni, il Commissario all'Ambiente, Stavros Dimas, ha dichiarato: "La direttiva comunitaria sulle acque di balneazione ci aiuta a garantire acque pulite ai milioni di bagnanti che le frequentano nei mesi estivi. Per questo sono preoccupato per il fatto che alcuni Stati membri non applichino più le misure di tutela introdotte dalla direttiva in diverse migliaia di zone di balneazione in tutta l'UE. Il mancato risanamento dei siti di balneazione inquinati va contro le disposizioni e le intenzioni della direttiva".

Esaminando le relazioni annuali sulle acque di balneazione che gli Stati membri presentano a norma della direttiva sulle acque di balneazione¹, la Commissione ha notato che, tra l'inizio degli anni '90 e il 2004, molte acque che prima erano identificate come acque di balneazione sono state eliminate, senza alcuna spiegazione, dall'elenco delle zone di balneazione controllate. I dati su questo fenomeno sono riepilogati nella tabella che segue. La direttiva impone agli Stati membri di monitorare la qualità delle acque di balneazione e di evitarne l'inquinamento. La Commissione teme che alcuni Stati membri abbiano scelto di chiudere alcune zone di balneazione piuttosto che risolverne i problemi di inquinamento.

La Corte di giustizia europea ha decretato che il mancato riconoscimento dei siti di balneazione o la loro soppressione dagli elenchi devono essere adeguatamente illustrati e motivati e non devono rappresentare una soluzione ai problemi di inquinamento delle acque interessate².

¹ Direttiva 76/160/CEE del Consiglio concernente la qualità delle acque di balneazione.

² Causa C-307/98, *Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio*, maggio 2000.

Per questo motivo la Commissione ha inviato una prima lettera di diffida a **Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia**, chiedendo di reintrodurre le acque di balneazione soppresse o, in alternativa, di presentare una spiegazione soddisfacente per tale scelta.

La Commissione ha anche sollevato obiezioni in merito al mancato monitoraggio di alcune zone di balneazione **italiane** che, pur considerate acque di balneazione, sono soggette a divieto di balneazione. L'Italia non ha controllato la qualità delle acque in 244 siti, nei quali durante il 2004 è stata vietata la balneazione.

Percentuali e numero di acque di balneazione soppresse fino al 2004 (acque interne e acque costiere)

| ACQUE INTERNE | BE | DK | FI | FR | DE | EL | IT | NL | PT | ES | SE |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Periodo (anni) | 91-04 | 92-04 | 96-04 | 92-04 | 92-04 | 91-04 | 91-04 | 91-04 | 94-04 | 91-04 | 96-04 |
| N. totale* | 129 | 138 | 419 | 2728 | 2645 | 6 | 990 | 989 | 89 | 535 | 770 |
| N. soppressioni | 57 | 27 | 134 | 1322 | 1084 | 2 | 211 | 439 | 16 | 365 | 358 |
| % soppressioni | 44,18 | 19,57 | 31,98 | 48,46 | 40,98 | 33,33 | 21,31 | 44,39 | 17,98 | 68,22 | 46,49 |

| ACQUE COSTIERE | DK | FI | FR | DE | EL | IT | NL | PT | ES | SE |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Periodo (anni) | 92-04 | 96-04 | 92-04 | 92-04 | 91-04 | 91-04 | 91-04 | 92-04 | 91-04 | 96-04 |
| N. totale* | 1390 | 140 | 2255 | 714 | 2168 | 5931 | 134 | 441 | 2136 | 543 |
| N. soppressioni | 252 | 37 | 383 | 324 | 203 | 1047 | 52 | 41 | 310 | 161 |
| % soppressioni | 18,13 | 26,43 | 16,98 | 45,38 | 9,36 | 17,65 | 38,81 | 9,3 | 14,51 | 29,65 |

*Numero totale = zone che figurano negli elenchi per la stagione balneare 2004 + tutte le acque soppresse nel periodo indicato

Iter procedurale

L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi.

Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i presupposti per iniziare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato una lettera di “costituzione in mora” (o lettera di diffida), in cui intima alle autorità del paese di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, solitamente fissato a due mesi.

Sulla scorta della risposta o in assenza di una risposta dallo Stato membro in questione, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un “parere motivato” in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi).

Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se nella sua sentenza la Corte di giustizia conferma che lo Stato membro ha violato i propri obblighi, quest’ultimo è tenuto a prendere le misure necessarie per conformarsi quanto prima alla sentenza.

L’articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Sempre a norma dell’articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato.

Per ulteriori informazioni in merito alla direttiva sulle acque di balneazione, consultare il sito:

http://www.europa.eu.int/water/water-bathing/index_en.html

Per le statistiche sui procedimenti di infrazione in generale, consultare:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions